



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio
equo e solidale (AS 594 – AS 622)**

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione X - Industria, Commercio e Turismo

Roma, 24 Ottobre 2018

Premessa

Confcommercio – Imprese per l'Italia ringrazia la Commissione per l'invito che ci consente di rappresentare e condividere il punto di vista delle imprese della distribuzione relativamente ai disegni di legge finalizzati alla promozione e alla disciplina del commercio equo e solidale (AS 622, AS 594), soprattutto alla luce della crescita esponenziale del fenomeno.

La Confederazione riconosce, anzitutto, gli effetti positivi che possono derivare da un inquadramento giuridico del commercio equo e solidale.

Fornire un quadro legislativo, serve infatti a tutelare gli operatori da un eventuale esercizio abusivo del commercio equo e solidale.

Pertanto, al fine di evitare usi impropri che tolgano impatto e credibilità a tutto il sistema, riteniamo utile individuare criteri da rispettare per poter utilizzare la dicitura "equo e solidale".

Fino ad oggi, per coprire il vuoto normativo si è fatto ricorso a strumenti di natura volontaria, quali ad esempio la "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale", approvata dall'Associazione "Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale" (AGICES) nel settembre 1999, che definisce i valori e i principi condivisi da tutte le organizzazioni aderenti.

A tale proposito, segnaliamo che la stessa Commissione europea, nell'affrontare la materia del "commercio equo e solidale" (COM(2009) 215 def.), ha affermato "l'importanza di mantenere il carattere non governativo del commercio equo e solidale e di altri programmi a garanzia della sostenibilità in tutta l'UE; l'intervento normativo pubblico potrebbe interferire con il funzionamento di programmi privati dinamici".

Infatti, secondo la Commissione, *una delle caratteristiche peculiari del commercio equo e solidale e degli altri programmi privati a garanzia della sostenibilità è che si tratta di un meccanismo essenzialmente volontario, dinamico, che si sviluppa parallelamente alla consapevolezza e alle esigenze delle società e dei consumatori. (...) Disciplinarne i criteri e le norme ne limiterebbe il carattere dinamico e potrebbe ostacolarne l'ulteriore sviluppo.*

Tuttavia, posto che il commercio "equo e solidale" persegue fini diversi dal commercio "tradizionale", e visto che entrambi operano nello stesso mercato, al fine di evitare equivoci e sovrapposizione dei ruoli è necessaria una chiara distinzione.

A tal proposito, si ritiene fondamentale che i disegni di legge, nel dare l'inquadramento giuridico della fattispecie, chiariscano che le organizzazioni del commercio equo devono **essere sempre senza scopo di lucro**.

Inoltre, il commercio equo o solidale è pur sempre un modello alternativo di commercio e pertanto gli operatori devono operare rispettando le medesime regole.

Ad esempio, l'obbligo di informare il consumatore sull'origine e sulla qualità del prodotto deve poter essere garantito anche per i prodotti che provengono dalla filiera "equa".

Sotto questo profilo, evidenziamo che la Commissione europea, nella Comunicazione al Consiglio sul «commercio equo e solidale» (COM(1999) 619 def.), afferma che "E' necessario che le iniziative e i marchi del commercio equo e solidale raggiungano gli obiettivi perseguiti nei confronti dei produttori dei paesi in via di sviluppo e, nel contempo, **offrano ai consumatori la possibilità di scegliere con buona cognizione di causa**".

I due disegni di legge all'esame di questa Commissione sono sovrapponibili, salvo tre articoli presenti solo nell'AS 594 concernenti norme relative al sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e al fondo per il commercio equo e solidale, con relativa copertura.

A tal proposito, sebbene questa materia sia già stata disciplinata nella Legge di Bilancio per l'anno 2018 dall'art.1, commi 1089 e 1090, tale Fondo non risulta ancora istituito e il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui individuare i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso, non è stato ancora adottato.

Sotto questo profilo pertanto, la discussione in corso potrebbe essere l'occasione per integrare quanto disposto dai commi 1089 e 1090 della Legge di Bilancio per il 2018.

Infine, si rileva che i disegni di legge in esame, presentano passaggi non chiari che, in alcuni punti possono dare adito ad interpretazioni che possono arrivare ad essere in netto contrasto con la *ratio* della proposta legislativa.

Definizione di "Commercio equo e solidale" e "prezzo equo"

I disegni di legge definiscono il commercio "*equo e solidale*" come *un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.*

L'accordo di "*commercio equo e solidale*" deve avere una serie di requisiti, tra cui: il pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto realizzato dal produttore nonché a favore del sostegno della comunità locale cui appartiene; miglioramento degli standard ambientali della produzione; l'obbligo per il produttore di garantire condizioni di lavoro sicure; offerta di pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine; adeguate forme di garanzia e controllo per assicurare adempimento degli obblighi e raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Si ritiene che sia necessario definire più nel dettaglio i requisiti necessari per inquadrare la fattispecie del "*commercio equo*", altrimenti si potrebbe correre il rischio di andare incontro ad un utilizzo improprio e distorto della fattispecie.

La "*Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo*" definisce, infatti, il commercio equo come un approccio alternativo al commercio convenzionale, e riporta una serie di obiettivi, alcuni dei quali non sono contemplati nei disegni di legge. Il documento citato stabilisce, infatti, che il commercio equo e solidale, tra le altre cose, deve promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo, favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste nei Paesi economicamente svantaggiati.

Inoltre, con risoluzione 198/1998 il Parlamento europeo ha stabilito che il commercio equo e solidale deve perseguire i seguenti obiettivi: acquisti diretti; trasparenza dei prezzi; nessuna discriminazione tra uomini e donne e nessun ricorso al lavoro infantile; rispetto dell'ambiente, protezione dei diritti dell'uomo, delle donne e dei bambini, nonché rispetto dei metodi di produzione tradizionali; rispetto dello sviluppo endogeno e sostegno all'autonomia delle popolazioni.

Solo alcuni di questi temi sono, invece, presenti nei disegni di legge in esame.

Per quanto riguarda il "*prezzo equo*", i disegni di legge stabiliscono che questo deve consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie, di coprire in modo sostenibile i costi di produzione derivanti dall'accordo di commercio equo e solidale, di programmare investimenti;

La risoluzione 198/1998 aggiunge, inoltre, che il "prezzo equo", dovrebbe essere *"formato dal prezzo corrente di mercato, laddove esista, più un premio c.e.s., fermo restando che tale prezzo non può scendere sotto una certa soglia"*.

Sarebbe, pertanto, opportuno integrare le definizioni del *"commercio equo e solidale"* e del *"prezzo equo"*, previste dai disegni di legge in esame, con gli obiettivi individuati dall'Unione europea e dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo.

Filiera: "commercio equo e solidale" e "integrale"

I disegni di legge stabiliscono che, nel caso in cui l'accordo con il produttore e la fase della distribuzione all'ingrosso o al dettaglio vengano gestite in via esclusiva dalle organizzazioni del *"commercio equo e solidale"*, si possa configurare la *"filiera integrale"*.

Mentre si comprende il motivo per cui debbano essere le organizzazioni del commercio equo e solidale a stipulare l'accordo con i produttori, al contrario non si coglie la ragione per cui le stesse organizzazioni debbano gestire in via esclusiva la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di questi prodotti.

Le disposizioni in esame vanno ben oltre la *ratio* alla base del commercio equo e solidale, non essendoci alcun collegamento tra la crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, che si cristallizza nella fase dell'accordo economico con i produttori, con la fase della distribuzione degli stessi.

Appalti

Il disegno di legge AS 594 prevede specifiche disposizioni per il sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici.

A tal proposito la Commissione europea, nella sua comunicazione sul commercio equo e solidale (COM (2009) 215 def.) ha sottolineato che *"un' autorità aggiudicatrice che intende acquistare prodotti che garantiscono la sostenibilità dovrebbe avvalersi esclusivamente di criteri collegati all'oggetto dell'acquisto e rispettare le altre norme pertinenti in materia di appalti pubblici"*. Secondo la Commissione, i partecipanti alla gara dovrebbero poter dimostrare la propria conformità alle norme sia ricorrendo ad un marchio di certificazione del commercio equo e solidale, sia con qualsiasi altro mezzo.

Non sarebbe pertanto possibile per gli Stati membri prevedere, come requisito per l'accesso a determinate gare d'appalto, il possesso di uno specifico marchio *"commercio equo e solidale"* o equivalente. Una simile condizione costituirebbe, infatti, una limitazione all'accesso all'appalto per quei prodotti che, pur non essendo certificati in tal maniera, rispettino norme assimilabili a quelle del commercio sostenibile.

La Commissione suggerisce, quindi, che un'autorità aggiudicatrice che intenda acquistare prodotti equo e solidali, definisca nelle specifiche tecniche dei prodotti i relativi criteri di sostenibilità, consentendo ai partecipanti di dimostrare la propria conformità alle norme utilizzando un marchio di certificazione del commercio equo e solidale o con altri mezzi.

Confcommercio ritiene, quindi, che i disegni di legge in esame dovrebbero consentire il ricorso a criteri di sostenibilità **che siano legati alle caratteristiche dei prodotti e non alla loro appartenenza alla categoria dei prodotti del commercio equo e solidale.**

In quest'ottica, ai sensi del comma 1090 della Legge di Bilancio per il 2018, con decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'economia e finanza sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e

solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso. Tuttavia tale decreto non è stato ancora adottato.

Si ritiene che i lavori relativi ai due disegni di legge in oggetto rappresentino l'occasione per specificare che tali criteri devono essere criteri di sostenibilità effettiva, **incentrati sulle qualità del prodotto, e non su criteri meramente formali.**

Sotto questo profilo Confcommercio ribadisce quanto osservato in merito alla necessità di non privilegiare impropriamente i prodotti del commercio equo e solidale.

E', infatti, necessario che si presti attenzione a non ingenerare nel consumatore la convinzione che i prodotti equi siano di qualità superiore rispetto agli altri.

La qualità del prodotto dipende, infatti, dalle caratteristiche delle materie prime o dalla lavorazione di queste mentre i prodotti del commercio equo e solidale si caratterizzano soprattutto per il rispetto di principi etici concernenti gli individui che si dedicano alla loro produzione in determinate aree svantaggiate.